Condizioni Generali di Spedizione

GLST s.r.o. — spedizioni

Disposizioni introduttive

Ai sensi del § 273 della Legge n. 513/1991 Racc., la società GLST s.r.o., con sede legale in Okružná 999/3, 071 01 Michalovce, Slovacchia, iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale Municipale di Košice, Sezione Sro, Inserto n. 58037/V in data 28 ottobre 2023, emana le presenti Condizioni Generali di Spedizione (di seguito denominate «CGS»).

Lo scopo delle CGS è disciplinare più dettagliatamente e integrare le disposizioni dei §§ da 601 a 609 del Codice Commerciale che regolano il contratto di spedizione.

Le CGS si applicano ai rapporti commerciali tra committenti e spedizionieri nelle spedizioni nazionali e internazionali, a condizione che diventino parte integrante del contratto di spedizione. Per le spedizioni nazionali non si applicano quelle parti delle CGS che per loro natura riguardano esclusivamente le spedizioni internazionali.

Le disposizioni divergenti del contratto di spedizione prevalgono sul testo delle CGS. Le disposizioni delle CGS prevalgono sul testo del Codice Commerciale (di seguito «CC») e del Codice Civile (di seguito «CivC»). Esse non devono contrastare con le loro disposizioni inderogabili né con le disposizioni inderogabili di altre norme di legge.

Le CGS sono emesse in lingua slovacca.

Termini fondamentali

Definizione dei termini fondamentali

Spedizioniere – è un soggetto imprenditoriale titolare delle relative autorizzazioni commerciali in questo settore ai sensi della Legge sulle licenze commerciali. Nell'esercizio dell'attività di spedizioniere, si impegna nei confronti del proprio cliente a organizzare il trasporto di merci in nome proprio e per conto del cliente.

Committente – è una persona (giuridica o fisica) che ordina allo spedizioniere l'organizzazione del trasporto, ed eventualmente anche altri servizi accessori connessi al trasporto, e che conclude a tal fine con lo spedizioniere un contratto di spedizione e, per quanto riguarda i servizi accessori, i relativi ulteriori contratti.

Organizzazione del trasporto – indica la predisposizione del trasporto da parte dello spedizioniere sulla base della conclusione di un contratto di trasporto di cose tra lo spedizioniere e il vettore.

Vettore – è un imprenditore che, in forza di un contratto di trasporto di cose, si impegna nei confronti del mittente a trasportare le merci dietro corrispettivo da un luogo determinato (luogo di spedizione) a un altro luogo determinato (luogo di destinazione). Il vettore esegue il trasporto.

Rappresentante del committente quale mittente – lo spedizioniere diviene tale se, sulla base di un contratto di mandato, agisce in nome del mittente al momento della conclusione del contratto di trasporto con il vettore. In tal caso parte del contratto di trasporto in qualità di mittente sarà il committente, non lo spedizioniere.

Intermediario di trasporto – è lo spedizioniere qualora, sulla base di un contratto di mediazione e dietro corrispettivo, si impegni a svolgere un'attività affinché l'interessato abbia l'opportunità di concludere

personalmente e in nome proprio un contratto di trasporto di cose con un determinato vettore (§ 643 e segg. del CC). L'attività di mediazione è un'attività commerciale libera.

Nell'esercizio delle proprie attività, lo spedizioniere si impegna nel contratto di spedizione nei confronti del committente a organizzare, in nome proprio e per conto del committente, il trasporto di merci da un luogo determinato a un altro luogo determinato. Lo spedizioniere può inoltre impegnarsi a organizzare servizi accessori connessi al trasporto, qualora tali attività rientrino nel suo oggetto sociale. Il principale contratto commerciale è il contratto di compravendita tra il venditore e l'acquirente, sulla base del quale il committente ha instaurato un rapporto con lo spedizioniere.

Conclusione e forma del contratto di spedizione

I diritti e gli obblighi dello spedizioniere sorgono principalmente sulla base di un valido contratto di spedizione. Con il contratto di spedizione lo spedizioniere si impegna nei confronti del committente a organizzare, in nome proprio e per conto del committente, il trasporto di merci da un luogo determinato a un altro luogo determinato, e il committente si impegna a pagare allo spedizioniere un corrispettivo.

La formazione di un contratto di spedizione richiede l'accettazione tempestiva e incondizionata della proposta contrattuale da parte di tutte le parti coinvolte. L'accettazione di una proposta che contenga aggiunte, riserve, limitazioni o altre modifiche costituisce un rifiuto della proposta ed è considerata una nuova proposta che deve essere accettata da entrambe le parti affinché sorga un contratto. È considerata proposta contrattuale anche una proposta denominata «ordine di spedizione» o «ordine». La proposta contrattuale è solitamente presentata dal committente, ma l'iniziativa può provenire anche dallo spedizioniere. La proposta contrattuale deve essere determinata e indirizzata. Essa deve definire con precisione i servizi che lo spedizioniere deve organizzare, in particolare l'organizzazione dello specifico trasporto, i luoghi di carico e scarico e la tempistica, e deve essere indirizzata a uno specifico spedizioniere.

Il contratto di spedizione deve avere forma scritta, salvo diverso accordo. La forma scritta deve essere osservata per gli atti giuridici costitutivi del contratto, ossia per la proposta contrattuale e la sua accettazione. Si considera forma scritta la redazione del contratto su un documento che forma un'unica unità tecnica, oppure l'invio del contratto con mezzi elettronici.

Ordine di spedizione

Un ordine di spedizione può costituire una proposta di contratto di spedizione presentata dal committente allo spedizioniere. Con la sua accettazione incondizionata sorge il contratto di spedizione.

Un ordine di spedizione emesso dal committente su richiesta dello spedizioniere allo scopo di confermare l'esistenza e il contenuto di un contratto di spedizione già concluso non in forma scritta entra in considerazione qualora le parti abbiano rinunciato al requisito della forma scritta della manifestazione di volontà (§ 601 cpv. 2 CC).

Cooperazione delle parti del contratto di spedizione

Il committente e lo spedizioniere sono tenuti a cooperare strettamente nell'esecuzione del contratto di spedizione. Essi devono adempiere i propri obblighi derivanti da tale contratto in modo corretto e tempestivo.

Qualora il committente sia in mora nell'adempimento dei propri obblighi, lo spedizioniere non può incorrere in mora nei confronti del committente, e viceversa.

Uno spedizioniere che, nell'ambito di prestazioni corrispettive, sia tenuto ad adempiere in anticipo (concludere un contratto con un vettore) ha il diritto di sospendere l'adempimento fino al momento in cui la controprestazione (pagamento del corrispettivo) sia fornita o garantita, qualora l'adempimento del committente sia messo a rischio da circostanze non note allo spedizioniere al momento della conclusione del contratto.

Obblighi e diritti fondamentali dello spedizioniere

Lo spedizioniere è tenuto a:

organizzare per il committente, in nome proprio e per conto del committente, il trasporto concordato delle merci dal luogo di spedizione designato al luogo di destinazione designato. Su richiesta del committente è tenuto a rilasciare una ricevuta di presa in consegna della spedizione di cui deve organizzare il trasporto;

prendere in consegna la spedizione di merci dal vettore nel luogo di carico designato, e inoltre prendere in consegna una spedizione immagazzinata dal depositario, qualora tali compiti gli siano stati affidati nell'ambito del contratto di spedizione;

adempiere i propri obblighi derivanti dal contratto di spedizione con diligenza professionale e assicurare il soddisfacimento degli interessi del committente in modo qualitativamente elevato ed economico;

attenersi alle istruzioni del committente nell'ambito del contratto di spedizione. Nel far ciò, avere riguardo alla tutela degli interessi del committente, da cui discende in particolare l'obbligo di segnalare al committente qualsiasi manifesta inesattezza delle sue istruzioni;

in caso di pericolo nel ritardo, procedere anche in assenza di tali istruzioni in modo tale che gli interessi del committente siano tutelati nella misura più ampia possibile (per quanto noti allo spedizioniere);

custodire con la dovuta cura le merci affidategli dal committente, nonché le merci prese in consegna per il committente, e il denaro riscosso per il committente in contrassegno o altrimenti incassato;

accertare o assicurare il controllo della quantità di merce consegnata al vettore o presa in consegna dal vettore, ma solo qualora ciò sia stato concordato con il committente;

assicurare la spedizione di merci contro i rischi derivanti dal trasporto, se ciò è stato concordato nel contratto di spedizione. Lo spedizioniere conclude il contratto di assicurazione in nome proprio e per conto del committente, oppure in nome del committente;

segnalare al committente qualsiasi danno che minacci la spedizione o che si sia già verificato, senza indebito ritardo dopo averne avuto conoscenza;

per le esigenze del committente, e per un periodo ragionevole o concordato, archiviare con obbligo di riservatezza i documenti ottenuti nell'esecuzione del contratto di spedizione.

Lo spedizioniere ha il diritto di:

esigere che gli venga conferito un ordine scritto di organizzare il trasporto (un ordine di spedizione) qualora il contratto non sia in forma scritta (§ 601 cpv. 2 CC);

organizzare il trasporto, inclusa la scelta della modalità di trasporto e la scelta del vettore, salvo diverso accordo;

esigere dal committente un congruo anticipo sui costi connessi all'esecuzione del contratto di spedizione;

esigere il pagamento del corrispettivo, contrattuale o, se non concordato, secondo il tariffario dei servizi dello spedizioniere;

esigere il rimborso dei costi necessari e utili sostenuti dallo spedizioniere in relazione all'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto di spedizione, nonché esigere il rimborso dei costi opportunamente sostenuti nell'adempimento della propria obbligazione;

richiedere al committente di correggere istruzioni inesatte o di integrare quelle incomplete, ed esigere al contempo informazioni corrette sul contenuto e sulla natura della spedizione;

esigere un'istruzione espressa per assicurare la spedizione e la specificazione del tipo di assicurazione;

esigere un'istruzione espressa per il contrassegno di una somma di denaro o per un'altra operazione di incasso;

eseguire personalmente il trasporto che deve organizzare, se ciò non è contrario al contratto o se il committente non lo vieta prima dell'inizio del trasporto;

avvalersi di un ulteriore spedizioniere (spedizioniere intermedio) per organizzare il trasporto, nel qual caso risponde nei confronti del committente come se avesse organizzato il trasporto personalmente;

discostarsi dalle istruzioni del committente qualora la tutela degli interessi del committente lo richieda, in particolare in caso di pericolo nel ritardo.

Obblighi e diritti fondamentali del committente

Il committente è tenuto a:

conferire allo spedizioniere un ordine scritto di organizzare il trasporto, qualora il contratto di spedizione non sia in forma scritta e lo spedizioniere lo richieda;

qualora un danno rilevante minacci immediatamente la spedizione, fornire immediatamente per iscritto allo spedizioniere, su suo invito, le istruzioni necessarie; in caso contrario lo spedizioniere ha il diritto di vendere la spedizione in modo da ridurre al minimo il danno minacciato;

fornire allo spedizioniere informazioni corrette sul contenuto e sulla natura della spedizione, nonché sugli altri fatti necessari per la conclusione del contratto di trasporto della spedizione, vale a dire informazioni sul tipo e sulla quantità delle merci, marche e contrassegni, modalità di imballaggio, dimensioni e peso dei singoli colli, informazioni sull'eventuale natura pericolosa delle merci ai sensi degli accordi ADR, RID e simili, e segnalare tempestivamente allo spedizioniere le norme di diritto pubblico (permessi di importazione ed esportazione, permessi di transito, norme doganali e simili) nella misura in cui non debbano essere note allo spedizioniere;

pagare tempestivamente allo spedizioniere il corrispettivo concordato. Se il corrispettivo non è stato concordato, il corrispettivo secondo le tariffe dello spedizioniere valide al momento della conclusione del contratto di spedizione. Se le tariffe dello spedizioniere non sono disponibili, il corrispettivo abituale al momento della conclusione del contratto;

su richiesta dello spedizioniere, corrispondergli un congruo anticipo sui costi connessi all'adempimento dell'obbligazione dello spedizioniere;

rimborsare tempestivamente allo spedizioniere i costi necessari, utili e opportunamente sostenuti. Pagare allo spedizioniere il corrispettivo e rimborsare i suoi costi anche in caso di trasporto di ritorno delle merci,

qualora il destinatario rifiuti di accettare la spedizione. Il corrispettivo in tal caso sarà dello stesso importo previsto per il trasporto fino al destinatario. Il committente ha un obbligo analogo qualora revochi il contrassegno o l'operazione di incasso concordata con lo spedizioniere, oppure qualora l'incasso della relativa somma non abbia luogo nonostante gli sforzi dello spedizioniere e la spedizione debba essere restituita;

conferire allo spedizioniere un'istruzione espressa di assicurare la spedizione, qualora desideri che sia assicurata e l'assicurazione non sia concordata nel contratto di spedizione;

vietare allo spedizioniere di eseguire il trasporto con mezzi propri, qualora il committente non desideri che lo spedizioniere esegua personalmente il trasporto che deve organizzare.

Il committente ha il diritto di:

esigere l'organizzazione del trasporto da parte dello spedizioniere in conformità alle condizioni del contratto di spedizione e delle presenti CGS;

impartire allo spedizioniere, nell'ambito del contratto di spedizione, istruzioni più dettagliate circa la modalità, il tipo e l'itinerario del trasporto e l'indicazione del destinatario;

ordinare allo spedizioniere di sospendere il trasporto presso il vettore e di restituire la spedizione, a condizione che il destinatario non abbia ancora preso in consegna la spedizione o che il diritto di disposizione sulla spedizione non sia stato trasferito a un soggetto al quale lo spedizioniere non ha il diritto di impartire istruzioni;

esigere dallo spedizioniere ulteriori servizi accessori connessi all'organizzazione o all'esecuzione del trasporto, nella misura in cui siano concordati nel contratto di spedizione o separatamente;

recedere dal contratto di spedizione in caso di suo inadempimento essenziale da parte dello spedizioniere.

Responsabilità dello spedizioniere per i danni e sua entità

Lo spedizioniere che violi il proprio obbligo derivante dal contratto di spedizione, da un altro contratto commerciale o da un'altra obbligazione, o che violi un altro dovere extracontrattuale stabilito nel Codice Commerciale, è tenuto a risarcire il danno cagionato in tal modo all'altra parte, a meno che non dimostri che la violazione dell'obbligo è stata causata da circostanze escludenti la responsabilità. La violazione dell'obbligo da parte dello spedizioniere, il verificarsi del danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno subito devono essere provati dalla parte lesa (il committente). L'esistenza di una circostanza escludente la responsabilità (causa di esonero) deve essere provata dallo spedizioniere.

Qualora lo spedizioniere sia responsabile del danno, il suo obbligo di risarcire il danno è limitato come segue:

Nel caso di danno verificatosi alla spedizione durante il trasporto con il mezzo di trasporto o durante la movimentazione connessa al trasporto (ad es. durante il carico, il trasbordo, lo scarico), l'importo del danno è limitato al valore di XDR per 1 kg di peso lordo della merce danneggiata, distrutta o perduta, ma non oltre 50.000 EUR per singolo evento dannoso.

Nel caso di danno causato da ritardata consegna della spedizione, l'obbligo dello spedizioniere di risarcire il danno è limitato all'importo concordato del prezzo di trasporto (nolo).

Nel caso di magazzinaggio, la responsabilità dello spedizioniere per merce perduta, danneggiata o distrutta è limitata all'importo di:

3,925 XDR per 1 kg di peso lordo della merce danneggiata, distrutta o perduta, ma non oltre

3.925 XDR per singolo evento dannoso (una spedizione)

19.625 XDR, qualora il danno arrecato al cliente (il committente) consista nella differenza tra la consistenza richiesta e quella effettiva delle scorte immagazzinate.

Nei casi di altri danni, l'obbligo dello spedizioniere di risarcire il danno è limitato all'importo di 50.000 EUR per singolo evento dannoso.

Nel caso di una spedizione di merci di valore elevato, o nel caso di particolare interesse del committente alla riconsegna, è possibile, in deroga alle disposizioni del punto 2 dell'articolo 8 delle presenti CGS, concordare nel contratto di spedizione un limite più elevato di responsabilità dello spedizioniere.

Il lucro cessante e i danni indiretti non vengono risarciti dallo spedizioniere.

Qualora lo spedizioniere abbia causato il danno con dolo nell'esecuzione del contratto di spedizione, è tenuto a risarcirlo integralmente (senza limitazioni, incluso il lucro cessante).

Responsabilità del committente per i danni e sua entità

Alla responsabilità del committente e alla sua entità si applicano lo stesso principio di responsabilità e le disposizioni che, ai sensi dell'articolo 8, punti da 1 a 5, sono determinanti per la responsabilità dello spedizioniere.

Le disposizioni dei punti 2 e 3 dell'articolo 8 non si applicano alla responsabilità del committente.

Circostanze escludenti la responsabilità dello spedizioniere e del committente

Sono considerati circostanze escludenti la responsabilità sia dello spedizioniere sia del committente per la violazione dei rispettivi obblighi contrattuali gli impedimenti che presentano le caratteristiche indicate nel § 374 del CC.

La responsabilità non è esclusa da un impedimento sorto solo in un momento in cui la parte obbligata era già in mora nell'adempimento del proprio obbligo, o derivante dalle sue condizioni economiche. Il mancato rilascio di un'autorizzazione ufficiale (di esportazione, transito, importazione, valutaria) che debba essere richiesta non è considerato circostanza escludente la responsabilità, salvo diverso accordo tra le parti.

La parte colpita dall'impedimento deve informarne l'altra parte senza indebito ritardo.

Gli effetti escludenti la responsabilità sono limitati esclusivamente al periodo durante il quale persiste l'impedimento cui tali effetti sono connessi. Se l'impedimento persiste per più di un mese, calcolato dal momento entro il quale doveva essere adempiuto l'obbligo contrattuale colpito dall'impedimento (ad es. organizzazione del trasporto, magazzinaggio delle merci, pagamento di un anticipo sui costi, pagamento del corrispettivo), ciascuna delle parti del contratto di spedizione ha il diritto di recedere dal contratto, anche qualora l'obbligazione sia stata parzialmente adempiuta. In caso di recesso dal contratto, lo spedizioniere ha diritto al rimborso dei costi già sostenuti e a una quota proporzionale del corrispettivo. Il committente ha diritto alla restituzione della parte dell'anticipo sui costi non utilizzata prima del recesso e alla restituzione di una quota proporzionale del corrispettivo qualora questo sia stato pagato interamente già al momento della conclusione del contratto.

L'esistenza di un impedimento escludente la responsabilità deve essere provata dalla parte che invoca l'impedimento.

Servizi accessori dello spedizioniere

Oltre a organizzare il trasporto delle merci, lo spedizioniere fornisce frequentemente al committente ulteriori servizi accessori e supplementari connessi al trasporto delle merci. Il presupposto per l'organizzazione di tali servizi è un accordo scritto con il committente, inserito direttamente nel contratto di spedizione o al di fuori di esso. Tali servizi comprendono, ad esempio, il magazzinaggio delle merci, l'attività di controllo, l'assicurazione delle spedizioni, le operazioni di incasso e la partecipazione alle procedure doganali.

Qualora le presenti CGS disciplinino anche i servizi accessori, esse si applicano indipendentemente dal fatto che l'accordo sul servizio accessorio sia incluso nel contratto di spedizione o si trovi al di fuori di esso. Lo spedizioniere può organizzare i servizi accessori in nome proprio e per conto del committente, oppure organizzarli in nome del committente quale suo rappresentante, oppure eseguirli personalmente. Lo spedizioniere organizza i servizi accessori dietro corrispettivo, che sarà incluso nel corrispettivo totale per l'organizzazione del trasporto o determinato separatamente.

Magazzinaggio delle merci

Le merci sono immagazzinate, a scelta dello spedizioniere, nel proprio magazzino o nei locali di deposito di terzi. Qualora lo spedizioniere immagazzini le merci in un magazzino, comunica al committente (il cliente) il nome del depositario e il luogo di magazzinaggio.

Il committente ha il diritto di ispezionare personalmente i locali di deposito o di farli ispezionare. Eventuali obiezioni o reclami riguardanti i locali di deposito o la sistemazione delle merci devono essere sollevati immediatamente. Se il committente non ha esercitato il diritto di ispezione, rinuncia a successive obiezioni circa il tipo e la modalità di sistemazione delle merci, a condizione che lo spedizioniere abbia scelto i locali e sistemato le merci con la dovuta diligenza. Il committente ha il diritto di accedere al magazzino solo accompagnato dallo spedizioniere o dal depositario.

Se il committente manipola le merci durante il magazzinaggio (ad es. prelievo di campioni), lo spedizioniere ha il diritto di esigere che il numero, il peso e le caratteristiche delle merci siano accertati in sua presenza. Se il committente non ottempera a tale richiesta, lo spedizioniere non risponde dei danni scoperti successivamente, salvo i casi in cui il danno sia dimostrabilmente estraneo a tale manipolazione.

Il committente è responsabile di tutti i danni causati da lui stesso, dai suoi dipendenti o da persone da lui autorizzate, all'atto dell'ingresso nel magazzino, allo spedizioniere, ad altri depositari o a terzi (depositanti), ovvero causati dalle sue merci difettose allo spedizioniere quale depositario, ad altri depositari o ai depositanti.

In caso di differenze inventariali riguardanti merci immagazzinate dello stesso committente, lo spedizioniere può, nei casi di simultaneo ammanco ed eccedenza, effettuare una compensazione per valore delle scorte.

Se lo spedizioniere ha fondati dubbi sul fatto che i propri crediti verso il committente siano garantiti dal valore delle merci immagazzinate, ha il diritto di fissare al committente un termine congruo entro il quale quest'ultimo deve garantire i crediti dello spedizioniere in altro modo. Se il committente non ottempera alla richiesta dello spedizioniere entro il termine fissato, lo spedizioniere ha il diritto di recedere dal contratto di deposito.

Per il resto, al rapporto tra lo spedizioniere quale depositario e il committente quale depositante si applicano le disposizioni del Codice Commerciale (Contratto di deposito, §§ da 527 a 535 del CC).

Fatturazione e modalità di pagamento

La base per il regolamento dei crediti pecuniari dello spedizioniere è la fattura dello spedizioniere emessa al committente, pagabile entro 15 giorni dalla data della sua emissione, salvo diverso accordo nel contratto di spedizione.

Il committente è tenuto a pagare la fattura sul conto dello spedizioniere presso la banca indicata nella fattura o nel contratto di spedizione. L'obbligazione del committente si considera adempiuta al momento dell'accredito dell'importo fatturato sul relativo conto bancario dello spedizioniere.

Qualora il committente incorra in mora nell'adempimento della propria obbligazione pecuniaria, è tenuto a pagare allo spedizioniere, per ogni giorno di ritardo, una penale contrattuale di 25 EUR IVA esclusa. Al contempo, qualora venga emesso un secondo o ulteriore sollecito di pagamento, tale sollecito sarà fatturato a 50 EUR IVA esclusa.

Garanzia degli obblighi contrattuali

Penale contrattuale – le parti possono concordare nel contratto di spedizione, a garanzia degli obblighi contrattuali, una penale contrattuale che costituisce un risarcimento forfettario del danno. Il diritto al pagamento della penale contrattuale sorge al momento della violazione dell'obbligo contrattuale che essa garantisce, indipendentemente dal fatto che la parte avente diritto abbia subito un danno o meno. L'accordo sulla penale contrattuale richiede la forma scritta, la specificazione dell'obbligo garantito e l'importo della penale. Qualora la penale sia indicata nelle CGS, la conclusione del contratto di spedizione costituisce accordo e consenso a tale penale.

Diritto di ritenzione – a garanzia di tutti i propri crediti nei confronti del committente, lo spedizioniere ha un diritto di ritenzione sulla spedizione fintantoché la spedizione si trova presso lo spedizioniere. Il diritto di ritenzione viene esercitato mediante trattenimento diretto delle merci. Lo spedizioniere è tenuto a notificare al committente la ritenzione delle merci senza indebito ritardo, al più tardi entro tre giorni. Lo spedizioniere deve aver cura della spedizione trattenuta e proteggerla da danni, distruzione o perdita. Il committente è tenuto a rimborsare i costi di custodia e protezione della spedizione. Le merci possono essere utilizzate solo con il consenso del debitore.

Disposizioni finali e validità delle CGS

Luogo di adempimento – per il corretto adempimento degli obblighi delle parti del contratto di spedizione è necessario che l'obbligazione sia adempiuta presso la sede legale dello spedizioniere o presso la sede della sua unità operativa alla quale è stato indirizzato l'ordine o l'ordine di spedizione, a meno che dalla natura dell'obbligazione non risulti che essa possa o debba essere adempiuta in un altro luogo.

Recesso dal contratto – il recesso dal contratto di spedizione è possibile solo nei casi previsti dal contratto di spedizione, dalle presenti CGS, dal Codice Commerciale o da una norma giuridica di carattere generalmente vincolante.

Un contratto di spedizione nell'ambito delle spedizioni nazionali è sempre regolato dalla legge slovacca.

Un contratto di spedizione nell'ambito delle spedizioni internazionali è regolato dalla legge slovacca, a meno che le parti di tale contratto non scelgano espressamente la legge di un altro Stato.

Le presenti Condizioni Generali di Spedizione si basano sulle Condizioni Generali di Spedizione dell'Associazione di Logistica e Spedizione della Repubblica Slovacca ed entrano in vigore il 23 agosto 2019.

Le presenti CGS sono disponibili in forma scritta presso la sede legale del datore di lavoro e anche sul sito web www.glst.eu nella sezione documenti. Esse possono inoltre essere inviate al richiedente sulla base di una richiesta scritta.

Le CGS rimangono valide anche qualora una qualsiasi loro parte dovesse risultare invalida. Le restanti parti delle CGS rimangono in vigore.

Eventuali modifiche alle CGS possono essere apportate esclusivamente in forma scritta mediante appendici, previa approvazione dell'amministratore unico di GLST s.r.o.

A Michalovce, 20 agosto 2026

_____

Kristína Delejová, Amministratore Unico

GLST s.r.o.

Traduzione a carattere informativo. Le condizioni sono emesse in lingua slovacca e in caso di divergenze prevale il testo slovacco.